

Processo verbale della seduta del CAL del 26 aprile 2023 – Allegato D

Deliberazione n. 11 del 3 maggio 2023

Oggetto: Atto n. 1741 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”. Parere del CAL

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa	X		22	Mele Francesca	X	
2	Basili Sauro		X	23	Mescolini Martina		X
3	Betti Cristian		X	24	Mori Emanuela		X
4	Borghesi Erika		X	25	Nannarone Michele		X
5	Bruschini Monica	X		26	Pernazza Laura		X
6	Burico Matteo (<i>Delega Vicesindaco Andrea Sacco</i>)	X		27	Presciutti Massimiliano		X
7	Carizia Luca		X	28	Proietti Stefania		X
8	Carletti Chiara		X	29	Romizi Andrea (<i>Delega Vicesindaco Gianluca Tuteri</i>)	X	
9	Cesaro Michele		X	30	Ruggiano Antonino (<i>Delega Vicesindaco Claudio Ranchicchio</i>)	X	
10	Chinnici Alice		X	31	Secondi Luca (<i>Delega Assessore Letizia Guerri</i>)	X	
11	Crea Giuseppe		X	32	Sigismondi Elia		X
12	Ferracchiato Monia		X	33	Simonetti Luca		X
13	Fiorucci Michele		X	34	Sisti Andrea (<i>Delega Assessore Luigina Renzi</i>)	X	
14	Gareggia Fabrizio		X	35	Stirati Filippo Maria		X
15	Landrini Moreno	X		36	Tardani Roberta		X
16	Latini Leonardo (<i>Delega Assessore Cinzia Fabrizi</i>)	X		37	Terenzi Nicola		X
17	Lucarelli Lorenzo		X	38	Valentini Enrico		X
18	Lungarotti Paola (<i>Delega Assessore Daniela Brunelli</i>)	X		39	Volpi Sara		X
19	Maggiara Devid		X	40	Zuccarini Stefano		X
20	Malvetani Giuseppe		X	41	Proietti Stefania (<i>Delega Vicepresidente Cristian Betti</i>)	X	
21	Marcelli Daniele	X					

PRESENTI 13 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che il Presidente dell'Assemblea legislativa ha trasmesso al CAL l'Atto n. 1741 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età ”, per l’espressione del parere di cui all’art. 2, comma 1 lettera c) della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

Dato che il termine per l’espressione del parere, richiesto inizialmente per le ragioni d’urgenza rappresentate dalla Giunta regionale nel termine ridotto di 12 giorni, è stato allungato di ulteriori 7 giorni e in considerazione di questo prolungamento, il CAL ha ritenuto opportuno rinviare l’espressione del parere al 3 maggio 2023, al fine di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per addivenire ad un parere il più possibile condiviso;

Preso atto dell’invio da parte di ANCI Umbria di osservazioni e integrazioni al testo dell’Atto n. 1741, redatte a cura del gruppo tecnico della Consulta istruzione e trasmesse con lettera protocollata n.° 20230003090 del 03/05/2023;

Udita illustrazione delle osservazioni ed integrazioni al testo del dispositivo di legge da parte della Coordinatrice della Consulta Istruzione di ANCI Umbria Letizia Guerri, durante la seduta del CAL che si è svolta il giorno 3 maggio 2023, in collegamento in videoconferenza dalla Sala Valnerina dell'Assemblea legislativa;

Uditi gli interventi della Presidente e dei componenti del CAL collegati alla seduta e il generale apprezzamento e condivisione delle proposte illustrate;

Condivisa in particolare la necessità che una legge sulla scuola che faccia innovazione e al contempo intercetti i bisogni della società, mettendo al centro i più fragili e quindi tutto il tema delle disabilità e condivisa l’esigenza di riconoscere il protagonismo degli Enti locali all’interno della governance multilivello che caratterizza il sistema zero sei, la cui presenza a fianco della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale è ritenuta imprescindibile quando si parla programmazione dei nuovi poli per l’infanzia;

Valutata l’importanza di prevedere la promozione della formazione obbligatoria, permanente e strutturale, del personale educativo e docente in servizio per tutto il segmento zero sei;

Valutata altresì l’importanza di inserire nel testo del disegno di legge anche elementi che rendano il testo di legge innovativo come lo è stata la l.r. 30/2005, valorizzando il principio dell’inclusione e la valenza prioritaria del sostegno alla disabilità, introducendo il sostegno alla genitorialità, alla prevenzione e promozione della salute e dell’educazione alimentare in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, nonché esperienze innovative già maturate in alcuni Comuni umbri, quali Perugia e Città di Castello, che riguardano il contatto diretto con la natura;

Considerata l’esigenza di mettere al centro del sistema integrato di educazione e istruzione il Coordinamento pedagogico territoriale, a garanzia dell’omogeneità e dell’elevata qualità dei servizi offerti, con la conseguente necessità di definire in maniera più puntuale nel dispositivo di legge la composizione e la durata della Consulta regionale per i servizi per l’infanzia (art. 14), indicando nella legge stessa il numero dei coordinatori pedagogici in essa inclusi;

Ritenuto altresì fondamentale includere nelle norme transitorie anche le strutture convenzionate,

dal momento che nello zero sei e, in generale, nei servizi educativi, l'integrazione tra pubblico e privato è fondamentale per reggere il sistema;

Condivisa infine la necessità che il piano finanziario annuale sia comunicato tempestivamente ai Comuni, vista la difficoltà per le amministrazioni locali di realizzare una adeguata programmazione ed efficiente organizzazione dei servizi educativi, senza avere la certezza delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e dei loro tempi di erogazione, ma anche tenuto conto della difficoltà delle famiglie stesse, in assenza di rette stabilite per tempo, di decidere circa l'opportunità di iscrivere i bambini ai servizi offerti;

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: "Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali";

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Vista la proposta della Presidente Mele di porre in votazione il voto favorevole sull'Atto n. 1741 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età", condizionato all'integrale accoglimento delle osservazioni ed integrazioni redatte dal gruppo tecnico della Consulta Istruzione di ANCI Umbria, di cui all'Allegato A, che il CAL ha accolto in toto;

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

Esito: Il CAL approva

DELIBERA

1. di approvare all'unanimità il parere favorevole sull'Atto n. 1741 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" – condizionato all'accoglimento integrale delle modifiche ed integrazioni proposte dalla Consulta Istruzione di ANCI Umbria, pienamente condivise dal CAL, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di trasmettere la deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa, all'Assessore proponente, alla Presidente della III Commissione consiliare e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

Allegato A

Disegno di legge:

“Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”

Deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 12 aprile 2023

Atto consiliare n. 1741

Seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del 3 maggio 2023.

RELAZIONE

Di seguito si riepilogano sinteticamente le modifiche e le osservazioni proposte nel testo allegato.

Art. 1

Oggetto e finalità

Comma 1

Ai fini dell’allineamento agli orientamenti pedagogici espresso anche all’interno del Rapporto “Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita” approvato dal Ministero per la salute, si chiede di introdurre espressamente, tra i principi generale posti alla base della legge, anche

il sostegno alla genitorialità.

Comma 2

Si ritiene opportuno sostituire il termine barriere etniche con il termine barriere sociali.

Comma 3

Si chiede di introdurre espressamente, tra le finalità cui tende il Sistema integrato del nostro territorio, anche:

- la promozione dell’inclusione e la valenza prioritaria del sostegno alla disabilità;
- il sostegno alla genitorialità attraverso percorsi di informazione, educazione, accompagnamento e supporto rivolti alle famiglie;
- azioni volte ad assicurare la parità di accesso ai servizi educative;
- la valorizzazione dello spazio esterno come ambiente di apprendimento e di benessere educativo e promuove le esperienze educative effettuate dai bambini a contatto diretto con l’ambiente;
- la promozione dell’informazione e della diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell’infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

Art. 2

Organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione

Comma 2

Ai fini della corretta allocazione delle competenze dei vari attori istituzionali coinvolti nel Sistema integrato ed in coerenza con l'assetto ordinamentale generale, si suggerisce di inserire, in fondo, il seguente periodo:

Per i Poli per l'infanzia resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 65/2017.

Art. 5

Servizi integrativi

Comma 1

Ai fini di un effettivo sostegno alla genitorialità, si chiede di introdurre espressamente, tra le attività che possono essere svolte all'interno dei centri per bambini e famiglie, anche la seguente previsione:

- I centri possono svolgere percorsi di educazione alla genitorialità e di promozione della comunità educante del territorio attraverso momenti di incontro tematici, di consulenza educativa e di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

Art. 6

Poli per l'infanzia

Comma 3

Si ritiene opportuno, ai fini dell'effettivo ed efficiente avvio delle attività dei Poli, riformulare la previsione come di seguito indicato:

- La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, programma e sostiene la costituzione dei Poli per l'infanzia in raccordo con le Istituzioni scolastiche autonome. La Regione ne definisce le modalità di gestione in base agli standard stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 24.

Art. 8

Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

Si chiede di introdurre espressamente, ai fini dell'implementazione delle iniziative di outdoor education, anche la seguente previsione:

4-bis. La Regione sostiene le esperienze educative dei bambini a contatto diretto con l'ambiente, intese sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserite e connesse con il territorio. L'educazione all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo dei bambini. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.

Art. 9

Rete territoriale

Comma 1

Ai fini di un'efficace ed incisiva attività del coordinamento pedagogico territoriale, si ritiene opportuno introdurre la seguente previsione:

1. La Regione sostiene il coordinamento pedagogico territoriale

Art. 10

Partecipazione delle famiglie

Comma 1

Ai fini dell'allineamento con i principi generali che regolano l'azione amministrativa, si suggerisce di introdurre la seguente previsione:

I gestori, pubblici e privati, dei servizi educativi per l'infanzia assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi

Comma 3

Ai fini di un'efficace sostegno alla parità di accesso ai servizi da parte dei bambini con disabilità, si suggerisce di introdurre, in fondo al comma, la seguente locuzione:

La programmazione regionale favorisce le azioni per la parità di accesso ai servizi educativi e per l'equa fruizione degli stessi da parte delle bambine e dei bambini con

bisogni speciali sostenendo anche la presenza di educatori di sostegno al gruppo di lavoro e promuovendo percorsi formativi specifici rivolti a tutto il personale educativo coinvolto.

Art. 12

Linee triennali di indirizzo

Comma 2

lett. j)

Ai fini di integrazione prevenzione, di integrazione delle competenze istituzionali e di promozione di stili di vita salutari, si chiede di introdurre la seguente prescrizione:

la continuità ed integrazione con i servizi sociali e sanitari per l'infanzia fino a sei anni di età, anche ai fini di informazione e di diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

Comma 5

In relazione alla Consulta regionale per i servizi per l'infanzia fino a sei anni di età, si suggerisce di indicare tutte le funzioni assegnate alla Consulta nell'art. 14, che ne disciplina l'istituzione e la costituzione.

Art. 13

Comma 1

lett. c)

Ai fini di un'efficiente organizzazione delle attività da parte di tutti gli attori del Sistema integrato, si suggerisce di inserire la seguente previsione:

c) la determinazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse finanziarie e i tempi di erogazione.

Art. 14

Consulta regionale per i servizi all'infanzia

Comma 3

In relazione alla Consulta regionale per i servizi per l'infanzia fino a sei anni di età, si suggerisce:

- di indicare nella legge, ai fini della corretta costituzione dell'organo, il numero dei rappresentanti (ad es. "due Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia");
- che la durata di un organo istituito con legge sia definita dalla stessa legge e non sia demandata ad un provvedimento di natura amministrativa;
- di eliminare il comma 8 in quanto la gratuità è stabilita già all'art. 27.-

Art. 15

Autorizzazione

Comma 2

Si rileva che l'autorizzazione è un presupposto per l'accreditamento. Si suggerisce pertanto di prevedere i requisiti generali già in questo articolo, compresa la Carta del servizio, introducendo le seguenti prescrizioni:

...) presenza di un coordinamento pedagogico;

...) attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;

...) elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di minori con particolari esigenze;

...) presenza di una Carta del Servizio;

...) elaborazione della progettazione educativo-didattica;

...) presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie;

lett. d):

Si chiede di introdurre espressamente, ai fini dell'implementazione delle iniziative di outdoor education, anche la seguente previsione:

d) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica, inclusi materiali naturali impiegati nelle esperienze educative effettuate a contatto diretto con l'ambiente e i materiali di riuso

Comma 3

Ai fini della correttezza giuridico-formale del testo, si suggerisce la seguente modifica:

modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Comma 8

Si suggerisce di eliminare il comma 8 in quanto la gratuità è stabilita già all'art. 27.-

Art. 16 Accreditamento

Comma 3

In coerenza con l'annotazione già sopra riferita a margine dell'art. 15, si suggerisce di eliminare dall'accREDITamento le seguenti previsioni:

- ~~3. — L'accREDITamento è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:~~
- ~~a) — presenza — di — un coordinamento pedagogico;~~
 - ~~b) — attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;~~
 - ~~c) — elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di minori con particolari esigenze;~~
 - ~~d) — presenza di una Carta del Servizio;~~
 - ~~e) — elaborazione — della programmazione didattica;~~
 - ~~f) — presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie.~~

Comma 6

Ai fini di una corretta allocazione delle attività sulla base delle esperienze professionali, si chiede inserire, in uno con la riformulazione della norma, la seguente previsione:

- b) Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle autonomie locali;

Comma 7

Ai fini della correttezza formale del testo, si suggerisce la seguente modifica:

Alle riunioni della Commissione

Comma 9

Si suggerisce di eliminare il comma 8 in quanto la gratuità è stabilita già all'art. 27.-

Art. 17

Funzioni e compiti dei Comuni

Comma 1

Ai fini della corretta individuazione delle risorse da destinare al Sistema integrato, si suggerisce di inserire la seguente prescrizione:

I Comuni, singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017.

lett. i)

Ai fini della corretta allocazione delle competenze dei vari attori istituzionali coinvolti nel Sistema integrato ed in coerenza con l'assetto ordinamentale generale, si suggerisce di modificare il testo come segue:

autorizzano la costituzione di poli per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 6;

Ai fini di un effettivo sostegno alla genitorialità, inoltre, si chiede di introdurre espressamente anche la seguente previsione:

j-bis) promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con la collaborazione delle aziende sanitarie locali.

Art. 18

Personale dei servizi educativi

Comma 1

Ai fini della corretta definizione delle diverse professionalità che operano nell'ambito del Sistema integrato ed in coerenza con l'assetto ordinamentale generale, si suggerisce di inserire la seguente previsione:

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia è assicurato da educatori professionali e docenti di scuola dell'infanzia con funzioni educative e da personale addetto ai servizi di carattere generale.

Art. 19

Coordinatore pedagogico

Comma 2

Ai fini del costante monitoraggio della qualità dei servizi si suggerisce di inserire la seguente previsione:

d-bis) assicura il monitoraggio della qualità e della documentazione delle esperienze.

Art. 20

Coordinamento pedagogico territoriale

Comma 1

Ai fini di un'efficace ed incisiva attività del coordinamento pedagogico territoriale, si ritiene opportuno inserire la seguente previsione:

La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, sostiene e promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione

Comma 2

Ai fini di una chiara definizione delle competenze, si ritiene opportuno inserire la seguente previsione:

I coordinamenti pedagogici territoriali sono attivati dai Comuni, in forma singola o associate.

lett. f):

Ai fini di integrazione prevenzione, di integrazione delle competenze istituzionali e di promozione di stili di vita salutari, si chiede di inserire la seguente previsione:

il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento, anche ai fini di informazione e di diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;

Ai fini dell'implementazione delle iniziative di outdoor education, si chiede di introdurre espressamente anche la seguente previsione:

f-bis) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità.

Comma 3

Ai fini di una chiara definizione delle competenze, si ritiene opportuno inserire la seguente previsione:

Il coordinamento pedagogico territoriale è costituito dai coordinatori pedagogici individuati dai Comuni e dai dirigenti scolastici delle istituzioni con scuole dell'infanzia.

Art. 21

Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico

Comma 1

Ai fini di una chiara definizione delle competenze ed ai fini del costante innalzamento della qualità dei servizi, si ritiene opportuno inserire la seguente previsione:

I Comuni, in attuazione dell'articolo 7 comma 1 lettera f) del d.lgs. 65/2017, promuovono, anche mediante ricorso a forme associative, iniziative di formazione obbligatoria, permanente e strutturale per tutto il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione in servizio

Art. 22

Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia

Comma 2

Ai fini dell'innalzamento della qualità dei servizi, si suggerisce di inserire la seguente previsione:

Il Centro, che opera nell'ambito della struttura regionale competente, promuove attività di ricerca, favorisce la condivisione di buone pratiche e provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia

Comma 4

Si suggerisce l'opportunità che la composizione e la durata delle attività di un organo istituito con legge siano definite dalla stessa legge e non siano demandate ad un provvedimento di natura amministrativa.

Art. 24

Regolamento di attuazione

Comma 1

Let. c)

Ai fini della correttezza giuridico-formale del testo, si suggerisce la seguente modifica:

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15;

Comma 3

Let. c)

Ai fini del costante innalzamento della qualità dei servizi, si suggerisce di inserire la seguente previsione:

formazione obbligatoria, permanente e strutturale del personale educativo e docente in servizio

Art. 28

Norme transitorie, finali e di abrogazione

Comma 8

Ai fini dell'efficace entrata in vigore delle nuove norme si chiede espressamente di inserire la seguente previsione:

8. Nelle more dell'adozione del Regolamento regionale di cui all'articolo 24, le autorizzazioni di cui all'articolo 15 si intendono rinnovate per i tre anni successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

Comma 9

Ai fini dell'efficace entrata in vigore delle nuove norme si chiede espressamente di inserire la seguente previsione:

9. Nelle more dell'adozione del Regolamento regionale di cui all'articolo 24, i titolari dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f) non ancora in possesso dell'accreditamento di cui all'art. 16, hanno accesso a benefici e finanziamenti pubblici per i tre anni successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

Disegno di legge:

“Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”

Deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 12 aprile 2023

Atto consiliare n. 1741

Seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del 3 maggio 2023.

PROPOSTE DI MODIFICHE E OSSERVAZIONI

TITOLO I

Principi generali

1 Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), ed ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, sostiene i diritti dell’infanzia, **favorisce il sostegno alla genitorialità**, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a 6 anni di età.

2. Il sistema integrato di cui al comma 1 è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, al fine di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, promuovendo contesti di cura, di relazione e di gioco e favorendo le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, secondo una prospettiva inclusiva che intende superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, **sociali** e culturali.

3. Il sistema integrato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2:

a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico;

b) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza;

b-bis) promuove l’inclusione e considera prioritario il sostegno alla disabilità;

b-ter) favorisce il sostegno alla genitorialità attraverso percorsi di informazione, educazione, accompagnamento e supporto rivolti alle famiglie;

c) favorisce il coinvolgimento delle famiglie nell’ambito educativo e scolastico e la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori attraverso un’offerta educativa ampia e di qualità;

d) sostiene azioni per assicurare la parità di accesso ai servizi educativi e promuove il contrasto alla povertà educativa con azioni mirate in funzione della situazione economica delle famiglie e di altre situazioni di fragilità, al fine di favorire l'inclusione;

e) favorisce la valorizzazione dello spazio esterno come ambiente di apprendimento e di benessere educativo e promuove le esperienze educative effettuate dai bambini a contatto diretto con l'ambiente;

e-bis) promuove l'informazione e la diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

4. La presente legge detta i criteri per la programmazione, la realizzazione, la gestione, la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, pubblico e privato e, in particolare:

a) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema integrato dei servizi;

b) mette al centro del sistema integrato il progetto educativo e il supporto del coordinamento pedagogico territoriale, a garanzia di omogeneità ed elevata qualità dei servizi;

c) individua le caratteristiche dei servizi educativi, con specifico riferimento alle strutture, alle modalità di erogazione degli stessi e alla qualificazione professionale degli educatori;

d) promuove la diffusione dei poli per l'infanzia;

e) promuove l'implementazione di un efficiente sistema informativo regionale.

TITOLO II

Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni

Art. 2 Organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni di età è composto da:

a) nidi e micronidi d'infanzia;

b) sezioni primavera;

c) servizi integrativi classificati in:

1) spazio gioco;

2) servizi educativi in contesto domiciliare;

3) centri per bambine e bambini;

4) centri per bambine, bambini e famiglie;

- d) poli per l'infanzia;
- e) scuole dell'infanzia;
- f) servizi sperimentali.

2. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato, come stabilito dall'articolo 2, comma 4 del d.lgs. 65/2017. **Per i Poli per l'infanzia resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 65/2017.**

Art. 3

Nidi e micronidi d'infanzia

1. Il nido e il micronido d'infanzia, che accolgono bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi di età, presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operando in continuità con la scuola dell'infanzia; essi concorrono con le famiglie alla cura, educazione e socializzazione delle bambine e dei bambini promuovendo il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.
2. L'orario di permanenza presso il nido e il micronido non può superare le dieci ore giornaliere.
3. Rientrano nella tipologia di cui al presente articolo anche i nidi e i micronidi aziendali che si caratterizzano per l'accoglienza, in via prioritaria, dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza ma possono accogliere anche i bambini e le bambine del territorio limitrofo.

Art. 4 Sezioni primavera

1. Le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia.
2. La realizzazione ed organizzazione dell'offerta sul territorio regionale delle sezioni primavera è disciplinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 296/2006.

Art. 5 Servizi integrativi

1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

- a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
- b) servizi educativi in contesto domiciliare che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto, stabilito dal Regolamento regionale di cui all'art. 24, di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo;
- c) centri per bambine e bambini, che hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Non prevedono il servizio di mensa e gli spazi per il riposo;
- d) centri per bambine, bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile. **I centri possono svolgere percorsi di educazione alla genitorialità e di promozione della comunità educante del territorio attraverso momenti di incontro tematici, di consulenza educativa e di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.**

Art. 6

Poli per l'infanzia

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più servizi di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione e per un miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. I poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.
3. **La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, programma e sostiene la costituzione dei Poli per l'infanzia in raccordo con le Istituzioni scolastiche autonome. La Regione ne definisce le modalità di gestione in base agli standard stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 24.**

Art. 7 Scuole dell'infanzia

1. Le scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", operano in continuità con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Accolgono bambine e bambini tra i tre anni di età, compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di

riferimento, e i cinque anni di età compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 8 Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi rivolti a bambine e bambini fino a sei anni di età.
2. Le linee triennali di indirizzo di cui all'articolo 12 e il piano annuale di cui all'articolo 13, di seguito denominati programmazione regionale, prevedono la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco.
3. Gli Enti locali possono promuovere, in coerenza con la programmazione regionale, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura, previa autorizzazione di cui all'articolo 15.
4. La programmazione regionale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione

4-bis. La Regione sostiene le esperienze educative dei bambini a contatto diretto con l'ambiente, intese sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserite e connesse con il territorio. L'educazione all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo dei bambini. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.

Art. 9 Rete territoriale

1. La Regione sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e valorizza e favorisce la stipula di accordi e convenzioni con enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio che hanno finalità educative per la partecipazione degli stessi alle attività previste nel progetto educativo e per la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.

Art. 10 Partecipazione delle famiglie

1. I gestori, pubblici e privati, dei servizi educativi per l'infanzia assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e promuovono la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.
2. La Programmazione regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11

Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali

1. I servizi educativi garantiscono l'effettiva l'inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, secondo piani educativi personalizzati elaborati con il coinvolgimento dei genitori, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con le strutture delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze.
2. I piani di cui al comma 1 tengono conto della condizione di disabilità e/o delle situazioni di svantaggio economico, sociale e linguistico.
3. La programmazione regionale favorisce le azioni per la parità di accesso ai servizi educativi e per l'equa fruizione degli stessi da parte delle bambine e dei bambini con bisogni speciali sostenendo anche la presenza di educatori di sostegno al gruppo di lavoro e promuovendo percorsi formativi specifici rivolti a tutto il personale educativo coinvolto.
4. I Comuni, altresì, individuano, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità per l'inclusione di cui al presente articolo.

TITOLO III

Programmazione dei servizi

Art. 12

Linee triennali di indirizzo

1. La Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 65/2017, con particolare riferimento alla programmazione e allo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione, sulla base delle indicazioni del Piano di azione pluriennale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
2. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta le linee triennali di indirizzo per il sistema integrato di educazione e istruzione dell'infanzia fino a sei anni di età.
3. Le linee di indirizzo di cui al comma 2 stabiliscono:
 - a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
 - b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
 - c) le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili per il periodo di riferimento;
 - d) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
 - e) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;
 - f) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e/o con disagi socio-culturali e al supporto alle famiglie in condizioni di difficoltà;

- g) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
- h) la promozione dei poli per l'infanzia e la continuità ed integrazione in generale dei servizi alla prima infanzia con la scuola dell'infanzia;
- i) la promozione di criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio;
- j) la continuità ed integrazione con i servizi sociali e sanitari per l'infanzia fino a sei anni di età, anche ai fini di informazione e di diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

4. Le linee triennali di indirizzo sono adottate entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza delle precedenti e restano in vigore fino all'emanazione delle successive.

5. La Giunta regionale, ai fini della adozione della proposta di Linee triennali di indirizzo, promuove la partecipazione della Consulta regionale per i servizi per l'infanzia fino a sei anni di età di cui all'articolo 14 e ne acquisisce il relativo parere.

NOTA BENE: sarebbe opportuno indicare tutte le funzioni assegnate alla Consulta nell'art. 14, che ne disciplina l'istituzione e la costituzione.

Art. 13 Piano annuale

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano annuale per l'anno successivo, il quale, in attuazione delle linee di indirizzo di cui all'articolo 12, stabilisce:

- a) l'indicazione delle attività;
- b) la determinazione delle risorse finanziarie disponibili regionali, nazionali, comunitarie;
- c) la determinazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse finanziarie e i tempi di erogazione.

Art. 14

Consulta regionale per i servizi all'infanzia

1. E' istituita, con la presente legge, la Consulta regionale per i servizi per l'infanzia, di seguito denominata Consulta.

2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede e da membri in rappresentanza:

- a) della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per l'infanzia, di seguito denominata struttura regionale competente;
- b) dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) dell'Università degli studi di Perugia;
- d) del Consiglio delle autonomie locali;
- e) dei Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- g) delle Aziende unità sanitarie locali;
- h) del forum del terzo settore;
- i) delle associazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum regionale di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14.

NOTA BENE: ai fini della corretta costituzione dell'organo, sarebbe opportuno indicare nella legge il numero dei rappresentanti (ad es. "due Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia").

4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente, individuato con l'atto di cui al comma 2.

5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, senza farne parte, per l'esame di specifiche questioni, anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.

6. La Consulta esprime parere sulle Linee triennali di indirizzo cui all'articolo 12 e sulla proposta di regolamento di cui all'articolo 24.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata della Consulta e le modalità attuative di cui al presente articolo.

NOTA BENE: è opportuno che la durata di un organo istituito con legge sia definita dalla stessa legge e non sia demandata ad un provvedimento di natura amministrativa.

8. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.

NOTA BENE: la gratuità è stabilita già all'art. 27.

Art. 15 Autorizzazione

1. I Comuni autorizzano i servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), nell'ambito del proprio territorio.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei

seguenti requisiti generali:

...) presenza di un coordinamento pedagogico;

...) attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;

...) elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di minori con particolari esigenze;

...) presenza di una Carta del Servizio;

...) elaborazione della progettazione educativo-didattica;

...) presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie; **NOTA BENE: è opportuno prevedere i requisiti generali già nell'autorizzazione, che è un presupposto per l'accreditamento.**

a) disporre di strutture e spazi conformi in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari e aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 24;

b) disporre di personale educativo ed addetto ai servizi generali, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) disporre di un progetto educativo;

d) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica, inclusi materiali naturali impiegati nelle esperienze educative effettuate a contatto diretto con l'ambiente e i materiali di riuso;

e) provvedere all'erogazione dei pasti, ove previsto dal regolamento di cui all'art. 24 e nel rispetto della normativa vigente in materia, adottando regimi dietetici adeguati;

f) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;

g) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti stabilito dal regolamento di cui all'articolo 24.

3. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all'articolo 24, i requisiti specifici che le strutture pubbliche e private devono possedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata triennale. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi del regolamento di cui all'art. 24.

Art. 16 Accredimento

1. L'accreditamento è rilasciato ai soggetti titolari dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f) che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici ed è concesso a

soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15.

NOTA BENE: sarebbe opportuno spostare le parti evidenziate di seguito accorpiandole, all'art. 15, ai requisiti generali richiesti per l'autorizzazione. Vedi anche annotazione riportata sopra all'art. 15.

3. L'accreditamento è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) presenza di un coordinamento pedagogico;

b) attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;

c) elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di minori con particolari esigenze;

d) presenza di una Carta del Servizio;

e) elaborazione della programmazione didattica;

f) presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie.

4. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all'articolo 24, i requisiti che i servizi pubblici e privati devono possedere per ottenere l'accreditamento, le modalità per la concessione dello stesso e per il relativo mantenimento.

5. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dai Comuni, nell'ambito del proprio territorio, previo parere reso dalla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento.

6. La Commissione di cui al comma 5 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di Presidente, e da:

a) rappresentanti delle aziende sanitarie locali, con competenza in materia igienico sanitaria;

b) Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle autonomie locali;

7. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.

8. La validità dell'accreditamento è di tre anni che decorrono dalla data della sua concessione. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi del regolamento di cui all'art. 24.

9. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito.

NOTA BENE: la gratuità è stabilita già all'art. 27.

10. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

Art. 17

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci **e delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b)**, svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017. In particolare:

- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;
- b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, nel rispetto delle normative statali vigenti e delle disposizioni di cui alla presente legge;
- c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
- d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio;
- e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
- f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
- g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie;
- h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione;
- i) **autorizzano** la costituzione di poli per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 6;
- j) inseriscono, nel sistema informativo regionale, i dati e le informazioni di propria competenza:

i-bis) promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con la collaborazione delle aziende sanitarie locali.

TITOLO IV

Personale operativo nei servizi e coordinamento pedagogico

Art. 18

Personale dei servizi educativi

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia è assicurato da educatori professionali **e docenti di scuola dell'infanzia** con funzioni educative e da personale addetto ai servizi di carattere generale.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge i compiti stabiliti dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività, al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
4. Tutte le figure professionali presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini, nel rispetto delle rispettive competenze.
5. L'accesso ai posti di educatore è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, come stabilito dall'articolo 14 comma 3 del d.lgs. 65/2017.
6. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, i titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" ancorché abrogata, ove non corrispondenti a quelli di cui al comma 5, conseguiti entro la data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017.

Art. 19 Coordinatore pedagogico

1. I Comuni, in forma singola o associata, le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti gestori dei servizi all'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi medesimi tramite il Coordinatore pedagogico, figura professionale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04). Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia è riconosciuta, a tali fini, anche la laurea in Scienze della formazione primaria. Tali figure sono denominate coordinatori pedagogici di servizio.
2. Il coordinatore pedagogico, nel rispetto del decreto ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021 svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) cura il funzionamento dell'equipe educativa e svolge le funzioni di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo del personale delle istituzioni educative a lui affidate;
 - b) promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori e gli insegnanti e i genitori dei bambini;
 - c) opera in costante rapporto con il coordinamento territoriale e con i servizi sociali e sanitari;
 - d) individua le esigenze formative del personale e propone approfondimenti formativi qualificati;
 - d-bis) assicura il monitoraggio della qualità e della documentazione delle esperienze.**

Art. 20

Coordinamento pedagogico territoriale

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, **sostiene e** promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e le rappresentanze degli enti locali.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali **sono attivati dai Comuni, in forma singola o associata, e** favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso:

a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;

b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;

c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;

d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;

e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;

f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento, **anche ai fini di informazione e di diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;**

f-bis) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità.

3. Il coordinamento pedagogico territoriale è costituito dai coordinatori pedagogici **individuati dai Comuni** e dai dirigenti scolastici delle istituzioni con scuole dell'infanzia.

Art. 21

Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 7 comma 1 lettera f) del d.lgs. 65/2017, promuovono, **anche mediante ricorso a forme associative,** iniziative di formazione **obbligatoria, permanente e strutturale** per tutto il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione in servizio, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

2. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici e degli educatori professionali, promuovono altresì la loro partecipazione ad iniziative di studio e ricerca realizzate dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Università.

Art. 22

Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.
2. Il Centro, che opera nell'ambito della struttura regionale competente, **promuove attività di ricerca, favorisce la condivisione di buone pratiche e** provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia. **Il Centro** promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia anche attraverso collaborazioni con Università e altri enti di ricerca.
3. Presso il Centro è istituito il **T**avolo di coordinamento pedagogico che riunisce i coordinamenti territoriali con funzioni di raccordo a livello regionale, **di** confronto delle esperienze, **di** valorizzazione di buone prassi, **di** studio e approfondimento.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento del Centro e del tavolo di coordinamento.

NOTA BENE: è opportuno che la composizione e la durata delle attività di un organo istituito con legge siano definite dalla stessa legge e non siano demandate ad un provvedimento di natura amministrativa.

Art. 23

Sistema informativo regionale

1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del d.lgs. 65/2017, implementa, aggiorna e sviluppa il Sistema informativo regionale dei servizi educativi all'infanzia fino a sei anni di età (SIRSE), in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del medesimo d.lgs. 65/2017.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è alimentato dalle informazioni che inseriscono i Comuni e i gestori privati dei servizi e fornisce alla Giunta regionale le informazioni per la programmazione degli interventi sul territorio e per la destinazione delle risorse finanziarie.
3. I Comuni e i gestori dei servizi privati sono tenuti a svolgere la funzione di cui al comma 2 al fine di accedere alle risorse messe a disposizione dalla programmazione regionale.

TITOLO V

Norma di attuazione e sanzioni

Art. 24 Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14, adotta norme regolamentari concernenti:

- a) Servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b;
- b) Poli per l'infanzia di cui all'articolo 6;
- c) Criteri per **il rilascio** delle autorizzazioni di cui all'articolo 15;
- d) Criteri per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 16;
- e) Regime sanzionatorio di cui all'articolo 25.

Art. 25 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 17 comma 1 lettera b) il Comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
- b) se il Comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge provvede, previa diffida, ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
- c) se il Comune competente accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro;
- d) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di diffida ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune competente dispone la chiusura del servizio.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono introitati dal Comune territorialmente competente che li destina al sostegno dei servizi.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 26

Risorse e interventi finanziabili

- 1. Per l'attuazione della presente legge è previsto l'utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie.
- 2. Al finanziamento delle azioni previste dalla presente legge concorrono:
 - a) il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del d.lgs.

65/2017. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del suddetto d.lgs. 65/2017 con intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, anche con altri strumenti nazionali che saranno individuati con leggi dello Stato al fine di raggiungere gli obiettivi strategici;

- b) le risorse regionali autorizzate con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione;
- c) le risorse previste per il cofinanziamento delle singole azioni da ciascun ente locale;
- d) i Fondi relativi alla programmazione europea e altri Fondi statali.

3. La programmazione regionale di cui agli articoli 12 e 13 definisce le modalità di accesso ai fondi di cui al comma 2, da parte dei servizi pubblici e privati, per le seguenti tipologie di intervento:

- a) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- b) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c) formazione **obbligatoria, permanente e strutturale** del personale educativo e docente in servizio, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- d) interventi di sostegno diretto alle famiglie per l'accesso ai servizi.

Art. 27 Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 26, comma 3, lettere a), c), d), è istituito il "Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1, con una dotazione di euro 1.095.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023- 2025.

2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla l. r. n. 30/2005, alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023- 2025.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3 concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 65/2017 e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea o da altre assegnazioni statali.

4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e alla Commissione di valutazione per l'accreditamento di cui all'articolo 16 è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun

tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al bilancio di previsione 2023-2025.

6. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 28

Norme transitorie, finali e di abrogazione

1. Le Linee triennali di indirizzo di cui all'articolo 12 sono adottate l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano annuale di cui all'articolo 13, anche in assenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, delle linee triennali di indirizzo.

3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 24.

4. La Giunta regionale nomina la Commissione tecnica regionale per l'accreditamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale nomina la Consulta regionale per i servizi all'infanzia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 "Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia" è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 24.

7. La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 è abrogata.

8. Nelle more dell'adozione del Regolamento regionale di cui all'articolo 24, le autorizzazioni di cui all'articolo 15 si intendono rinnovate per i tre anni successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

9. Nelle more dell'adozione del Regolamento regionale di cui all'articolo 24, i titolari dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f) non ancora in possesso dell'accreditamento di cui all'art. 16,



hanno accesso a benefici e finanziamenti pubblici per i tre anni successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.